

AUDIZIONE DEL GENERALE DI BRIGATA DELLA GUARDIA DI FINANZA FRANCESCO SAVERIO MANOZZI, DIRETTORE DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA, PRESSO LA COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

SIGNOR PRESIDENTE, ILLUSTRI SENATORI,

SONO IL GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA FRANCESCO SAVERIO MANOZZI, IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA DEL MINISTERO DELL'INTERNO QUALE DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI, AL CUI INTERNO INSISTE UNA ARTICOLAZIONE PREPOSTA ALL'ESAME DELLE QUESTIONI LEGISLATIVE DI SETTORE.

RINGRAZIO IL PRESIDENTE ROBERTO FORMIGONI PER QUESTA PREZIOSA OPPORTUNITÀ DI ESPORRE IN TALE SEDE IL PUNTO DI VISTA DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA IN MERITO AI CONTROLLI SULLE PIANTAGIONI DI CANAPA TESSILE.

PRIMA PERÒ DI ADDENTRARMICI NEI TEMI DI SPECIFICA COMPETENZA, PORTO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA I SALUTI DEL GENERALE DEI CARABINIERI SABINO CAVALIERE, DIRETTORE CENTRALE PER I

SERVIZI ANTIDROGA, IMPOSSIBILITATO AD INTERVENIRE IN QUANTO IMPEGNATO A VIENNA NELL'AMBITO DELLA CINQUANTANOVESIMA EDIZIONE DELLA COMMISSIONE NARCOTICI, ORGANIZZATA DAL COMPETENTE UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE IN PREPARAZIONE DELLA SESSIONE SPECIALE SULLE DROGHE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE CHE SI TERRÀ A NEW YORK NEL PROSSIMO MESE DI APRILE.

VENENDO AL TEMA DELL'AUDIZIONE, È NECESSARIA UNA PRECISAZIONE CHE, PER QUANTO SCONTATA, È COMUNQUE DOVEROSA: COME SI LEGGE NELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE IN COMMENTO, LE DISPOSIZIONI RIGUARDANO PIANTE CHE NULLA HANNO A CHE VEDERE CON LE SOSTANZE STUPEFACENTI.

FA ECO A QUESTA NORMA IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI, APPROVATO CON IL DECRETO 9 OTTOBRE 1990, N. 309 CHE, ALL'ARTICOLO 26, COME RECENTEMENTE MODIFICATO DALLA LEGGE 20 MAGGIO 2014, N. 79, IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 20 MARZO 2014, N. 36, ALLORCHÉ AFFRONTA IL TEMA DELLE COLTIVAZIONI E PRODUZIONI DI PIANTE CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI,

PREVEDE UNA ESCLUSIONE SPECIFICA PER LA “CANAPA COLTIVATA ESCLUSIVAMENTE PER LA PRODUZIONE DI FIBRE O PER ALTRI USI INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 27, CONSENTITI DALLA NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA”.

AL DI LÀ DELL’EFFICACIA DI QUESTA DISPOSIZIONE, È NETTO IL SOLCO CHE, SOTTO IL PROFILO GIURIDICO, DIVIDE LA CANAPA INSERITA NELLA TABELLA II DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E QUELLA OGGETTO DELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE CHE, COME RIBADITO NEL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 4 DEL CITATO SCHEMA, PER POTERE ESSERE LEGALMENTE COLTIVATA, DEVE POSSEDERE UN TENORE DI PRINCIPIO ATTIVO TALMENTE RIDOTTO DA ESSERE SOTTRATTA ALLA DEFINIZIONE LEGALE DI SOSTANZA STUPEFACENTE E, QUINDI, DALL’ORBITA REGOLAMENTARE DEL CITATO TESTO UNICO IN MATERIA DI STUPEFACENTI.

SI TRATTA DI DUE UNIVERSI, ED È FORSE QUESTO IL PREGIUDIZIO DA SUPERARE, NÉ CONTIGUI, NÉ TANTOMENO SOVRAPPONIBILI, NEI QUALI OPERANO, DA UNA PARTE, SOGGETTI E ORGANIZZAZIONI CRIMINALI IMPEGNATE A PRODURRE SOSTANZE STUPEFACENTI

DESTINATE AL MERCATO CLANDESTINO DI CONSUMO E, DALL'ALTRA, IMPRENDITORI PRIVATI, I CANAPICOLTORI, CHE, COME DETTO NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO, HANNO L'OBIETTIVO DI RILANCIARE LA FILIERA DELLA CANNABIS IN ITALIA IN UN PERIMETRO NORMATIVO CHE STABILISCA CON CERTEZZA I LIMITI E LE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DI QUESTA ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

CIONONDIMENO, LE FORZE DI POLIZIA NELLO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI SONO TALVOLTA CHIAMATE ANCHE AD EFFETTUARE CONTROLLI PER VERIFICARE SE LE PIANTE OGGETTO DI COLTIVAZIONE RIENTRINO EFFETTIVAMENTE FRA QUELLE PER USO INDUSTRIALE OVVERO SE LE STESSE APPARTENGANO ALLE VARIETÀ AD ALTO TENORE DI TETRAIDROCANNABINOLO.

QUESTE INIZIATIVE, A SECONDA DEI CASI, POSSONO INQUADRARSI TRA LE ATTIVITÀ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, DIRETTA A PREVENIRE IL COMPIMENTO DI ILLECITI, OVVERO TRA LE ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE FINALIZZATE A REPRIMERE VIOLAZIONI, GIÀ COMMESSE, ALLE NORME PENALI.

NEL PRIMO CASO L'INTERVENTO SI COLLOCA NEL SETTORE DELLA POLIZIA DI SICUREZZA ED È DIRETTO A PREVENIRE ILLECITI CHE POSSONO CREARE ALLARME SOCIALE IN QUANTO IDONEI A METTERE IN PERICOLO L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA E LA STESSA SICUREZZA DELLE PERSONE.

NEL SECONDO, LE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, D'INIZIATIVA O DELEGATE, SONO ESPLICAZIONE DELLE FUNZIONI SCOLPITE NELL'ARTICOLO 55 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E SONO DIRETTE, DA UN LATO, ALL'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI E, DALL'ALTRO, AD IMPEDIRE CHE I REATI ACCERTATI VENGANO PORTATI A CONSEGUENZE ULTERIORI.

LE DUE SITUAZIONI OPERATIVE COLLOCANO LE CONDOTTE ACCERTATIVE NELL'AMBITO DEI CONTROLLI OGGETTO DELLA PRESENTE AUDIZIONE IN SCENARI OPERATIVI E NORMATIVI COMPLETAMENTE DIVERSI.

QUELLO AMMINISTRATIVO, TESO SIA A RISCONTRARE IL PUNTUALE ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORMALE CHE A VERIFICARE L'AMMISSIBILITÀ DELLE STESSE COLTIVAZIONI DI CANAPA TESSILE AI REGIMI DI SOSTEGNO COMUNITARI,

È REGOLATO PRINCIPALMENTE DALLE NORME DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 DEL CONSIGLIO DEL 19 GENNAIO 2009 E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2009 DELLA COMMISSIONE DEL 30 NOVEMBRE 2009, NONCHÉ DEL RELATIVO ALLEGATO I CONTENENTE IL METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL TETRAIDROCANNABINOLO DELLE VARIETÀ DI CANAPA.

L'ALTRO, QUELLO IN CUI AGISCE LA POLIZIA GIUDIZIARIA, SPESSO NELLA FRAGRANZA DI ALTRO REATO, È GOVERNATO DAGLI ARTICOLI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA.

SUL PUNTO, L'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DISEGNO DI LEGGE IN COMMENTO SEMBRA TENERE CONTO DI QUESTA DIVERSA "MODALITÀ D'INGAGGIO" DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA, INSERENDO UNA SPECIFICA DEROGA PER LE "ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE DAGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ESEGUITE SU SEGNALAZIONE E NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ GIUDIZIARIE".

PIUTTOSTO, UNA RIFLESSIONE POTREBBE PORSI SULLA INDIVIDUAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO QUALE UNICO ORGANO DI POLIZIA AUTORIZZATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, COMPRESI I PRELEVAMENTI E LE ANALISI DI LABORATORIO, SULLE COLTIVAZIONI DI CANAPA, ANCHE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE DI UN ESERCIZIO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE RICHIAMATE DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116.

LADDOVE, INFATTI, NON SIA SUPERATO L'OBBLIGO A CARICO DEGLI OPERATORI CHE RITENGONO DI USUFRUIRE DELLE MISURE COMUNITARIE DI SOSTEGNO, PREVISTO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE FORESTALI E ALIMENTARI DELL'8 MAGGIO 2002, DI DARE COMUNICAZIONE SULL'IMPIANTO DELLA COLTURA DI CANNABIS SATIVA AL PIÙ VICINO PRESIDIO DI POLIZIA – SIA ESSO DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI O DELLA GUARDIA DI FINANZA – PER CONSENTIRE L'EFFETTUAZIONE DEI RELATIVI CONTROLLI, QUALCHE DUBBIO SI NUTRE SULLA COMPRESSIONE DELLA PREROGATIVA GIÀ IN CAPO A DETTI UFFICI E COMANDI DI EFFETTUARE

DIRETTAMENTE UNA EVENTUALE ATTIVITÀ DI VERIFICA DIRETTA A RISCONTRARE LE PREVISTE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.

LA PERPLESSITÀ È ANCORA PIÙ CONSISTENTE OVE SI CONSIDERINO LE CONTINGENTI MODIFICHE ORDINATIVE CHE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, VEDRANNO CONFLUIRE LO STESSO CORPO FORESTALE DELLO STATO ALL'INTERNO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

ATTUALMENTE, IL REGIME DEI CONTROLLI SUI COLTIVATORI CHE HANNO ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO COMUNITARIO SI BASA SULLA CITATA CIRCOLARE DELL'8 MAGGIO 2002 DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE FORESTALI E ALIMENTARI E SUL DECRETO DEL 15 MARZO 2005 DEL MEDESIMO DICASTERO, CHE ALL'ARTICOLO 10 STABILISCE LE CONDIZIONI CUI È SUBORDINATO IL PAGAMENTO DEI TITOLI PER LE SUPERFICI COLTIVATE A CANAPA.

LE STESSE FONTI REGOLAMENTARI SONO STATE POI RICHIAMATE DALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA IN UNA CIRCOLARE DEL 12 LUGLIO 2007, A

FIRMA DEL CAPO DELLA POLIZIA PRO TEMPORE, DIRETTA AGLI UFFICI APICALI DELLE TRE FORZE DI POLIZIA, QUALE ESPRESSIONE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA RICONOSCIUTA PER LEGGE ANCHE NELLA FASE DI PREVENZIONE DEI TRAFFICI ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

AL RIGUARDO, SEMBREREBBE INELUDIBILE L'ESIGENZA DI UNA NUOVA CIRCOLARE INTERMINISTERIALE CHE, TENENDO CONTO DELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE, SIA NAZIONALE CHE COMUNITARIA, SUPERI LE ASINCRONIE NORMATIVE DOVUTE AL SUSSEGUIRSI NEL TEMPO DELLE DISPOSIZIONI, RIASSUMA, A BENEFICIO DEI PRODUTTORI E DEGLI STESSI OPERATORI DI POLIZIA, REQUISITI ED OBBLIGHI PER LA COLTIVAZIONE ESTENSIVA DELLA PIANTA DELLA CANAPA E MODALITÀ STANDARDIZZATE DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI.

TALE INIZIATIVA, DA RICONDURRE EVENTUALMENTE AL MINISTERO COMPETENTE SUGLI ASPETTI OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO DI CUI SI DISCORRE, AVREBBE ANCHE IL MERITO DI RACCOGLIERE L'INVITO, PROSPETTATO DA TALUNE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI

CANAPICOLTORI, A METTERE MANO AD UNA NUOVA CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MATERIA DI COLTIVAZIONE DELLA CANAPA INDUSTRIALE, CHE POSSA CONTRIBUIRE A SOTTRARRE LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E GLI INVESTIMENTI DEI PROPRI ISCRITTI DA POSSIBILI RISCHI CONNESSI AD UNA APPLICAZIONE NON UNIFORME DELLA NORMATIVA DI SETTORE.

CIÒ POTRÀ RAGIONEVOLMENTE AVVENIRE NON APPENA AVRÀ CONCLUSO IL PROPRIO ITER APPROVATIVO IL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE, ANCHE ATTRAVERSO L'IPOTESI DI UN TAVOLO ISTITUZIONALE INTERDISCIPLINARE CHE SI PREFIGGA L'OBIETTIVO DI PREDISPORRE, PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE IL REGIME DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI, UN PROTOCOLLO APPLICATIVO CONDIVISO PER UN ESERCIZIO UNITARIO E UNIFORME DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE AGRICOLE.

UNA SOLIDA BASE GIURIDICA DI RANGO PRIMARIO CONSENTIRÀ COSÌ DI RIVISITARE, ED EVENTUALMENTE RIELABORARE, CON IL CONCORSO DEI SOGGETTI COMPETENTI RATIONE MATERIAE, ADEMPIMENTI TECNICI, ONERI INFORMATIVI, OBBLIGHI DI

SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DELLE COLTIVAZIONI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEI RISULTATI CONSEGUITI, PROCEDURE DI CONTROLLO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA COMPLESSA QUESTIONE DEI PRELIEVI DEI CAMPIONI E DELLE METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO DELLE ANALISI TOSSICOLOGICHE PER LA VERIFICA DEL TENORE DI TETRAIDROCANNABINOLO NELLE PIANTE MESSE A DIMORA, SECONDO LA DISCIPLINA OGGI CONTENUTA NEL CITATO REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 1122/2009 DEL 30 NOVEMBRE 2009.

TALI ASPETTI SOLLECITANO IL CONSOLIDAMENTO DI UNA “**CULTURA DELLA COLTURA**”, CHE, RICHIAMANDO ANCHE QUANTO RIPORTATO NELL’ARTICOLO 8 DELLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE, PUÒ E DEVE TRADURSI ANCHE IN AZIONI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE, CHE LA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA POTRÀ PROMUOVERE, NELL’AMBITO DELLA SUA MISSIONE ISTITUZIONALE, E UNA VOLTA APPROVATA LA LEGGE, A FAVORE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA, CON IL FATTIVO COINVOLGIMENTO, IN QUALITÀ DI DOCENTI, DI TUTTI GLI ATTORI INTERESSATI.

HO CONCLUSO.

RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE.